



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 216 del 23 Dicembre 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD021

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

DETERMINAZIONE 23.11.2020, N. DPD021/183

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso con ghiaia” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH) – IEZZI Rosalia.....5

DETERMINAZIONE 23.11.2020, N. DPD021/184

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Oliveto, vigneto e strada di accesso brecciata” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH) – CIRILLO Giuseppe e CIRILLO Massimiliano.....8

DETERMINAZIONE 23.11.2020, N. DPD021/185

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Vigneto” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) – SMIGLIANI Massimo.....11

DETERMINAZIONE 23.11.2020, N. DPD021/186

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH) – VALERIO Luciano.....14

DETERMINAZIONE 23.11.2020, N. DPD021/187

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo e diritto non esclusivo della strada di accesso” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Santa Maria Imbaro (CH) – SAULLE Rachele.....17

DETERMINAZIONE 27.11.2020, N. DPD021/201

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo arborato” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) – DI VINCENZO Nicola.....20

DETERMINAZIONE 27.11.2020, N. DPD021/202

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo e diritto non esclusivo della strada in ghiaia” – Tratturo Centurelle Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) – TENAGLIA Angela.....23

DETERMINAZIONE 27.11.2020, N. DPD021/203

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo e diritto non esclusivo della strada di accesso in betonella” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) – FERRANTE Mario.....	26
DETERMINAZIONE 27.11.2020, N. DPD021/204	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) – DI Sebastiano.....	29
DETERMINAZIONE 27.11.2020, N. DPD021/205	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee e strada di accesso” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) – BOMBA Camillo.....	32
DETERMINAZIONE 01.12.2020, N. DPD021/223	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Estendimento dell’impianto irriguo nel Comune di Cugnoli intervento (B)” – Tratturo L’Aquila Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta Consorzio di Bonifica Centro – COSTANZI Paolo.....	35
DETERMINAZIONE 01.12.2020, N. DPD021/224	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Attività agricola colture erbacee” -Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Navelli (AQ) - Ditta ALTERIO Sabatino.....	38
DETERMINAZIONE 01.12.2020, N. DPD021/225	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Strada brecciata, recinzione e piazzale in breccia” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH) – DI VIRGILIO Salvatore.....	41
DETERMINAZIONE 01.12.2020, N. DPD021/226	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Oliveto e strada di accesso in ghiaia” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH) – IEZZI Pietro.....	44
DETERMINAZIONE 01.12.2020, N. DPD021/227	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH) – TRIVILINI Bianca.....	47

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DETERMINAZIONE N. DPD021/183 DEL 23/11/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso con ghiaia” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH) – IEZZI Rosalia.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 06/11/2020 prot. n. RA0330842/20, la Ditta IEZZI Rosalia, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DH41/599 del 19/05/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot. n. 4025 del 15/05/2007;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore della Sig.ra IEZZI Rosalia nata a Torino di Sangro il 25/09/1972 ed ivi residente in Piazza Donato Iezzi n. 4, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di "Seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso con ghiaia" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 2.770 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 63-67;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, è pari ad euro € **232,35**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0339841/20 del 12/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0339841/20 del 12/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/184 DEL 23/11/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Oliveto, vigneto e strada di accesso brecciata” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH) – CIRILLO Giuseppe e CIRILLO Massimiliano.
--

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 06/11/2020 prot. n. RA0330862/20, la Ditta CIRILLO Giuseppe e CIRILLO Massimiliano, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia rilasciata con Determinazione Direttoriale n. DPD/28 del 26/01/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot. n. 2737-3917 del 23/05/2006;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;

- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;

- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;

- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore dei Sig.ri CIRILLO Giuseppe nato a Pescara (PE) il 24/06/1963 e residente a Castel Frentano (CH) in via Cerano n. 19, e CIRILLO Massimiliano nato a Pescara (PE) il 27/04/1970 ed ivi residente in via Fabiani n. 12, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "Oliveto, vigneto e strada di accesso brecciata" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 5.600 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 86/a-86/b-86/c;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, è pari ad euro **€ 218,30**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0339841/20 del 12/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).

- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0339841/20 del 12/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/185 DEL 23/11/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Vigneto” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) – SMIGLIANI Massimo.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 06/11/2020 prot. n. RA0330851/20, la Ditta SMIGLIANI Massimo, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia rilasciata con Determinazione Direttoriale n. DPD/24 del 26/01/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot. n. 3360 del 13/05/2013;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;

- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. SMIGLIANI Massimo, nato a Chieti il 09/12/1963 e residente a Frisa (CH) in via G. Imbastato n. 1, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "Vigneto" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 4.205 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 29;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, è pari ad euro € **29,96**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0339841/20 del 12/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).

- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0339841/20 del 12/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/186 DEL 23/11/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH) – VALERIO Luciano.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 10/11/2020 prot. n. RA0335592/20, la Ditta VALERIO Luciano, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/125 del 20/06/2016

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot. n. 3265 del 02/12/1984.

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. VALERIO Luciano nato a Torino di Sangro il 12/12/1957 ed ivi residente in via Colle del Termine n. 44, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "Seminativo" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 1.480 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 33;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, è pari ad euro € **10,50**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0339841/20 del 12/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco

o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).

- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0339841/20 del 12/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/187 DEL 23/11/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo e diritto non esclusivo della strada di accesso” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Santa Maria Imbaro (CH) – SAULLE Rachele.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 06/11/2020 prot. n. RA0330830/20, la Ditta SAULLE Rachele, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Santa Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DPD/29 del 26/01/2016

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot. n. 9375 del 13/12/2010.

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore della Sig.ra SAULLE Rachele nata a Formia il 26/09/1964 e residente a Santa Maria Imbaro (CH) in via Fattore n. 59, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "Seminativo e diritto non esclusivo della strada di accesso" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 1.120 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Santa Maria Imbaro (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 178;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, è pari ad euro € **142,20**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0339841/20 del 12/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0339841/20 del 12/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/201 DEL 27/11/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo arborato” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) – DI VINCENZO Nicola.
--

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 27/10/2020 prot. n. RA0314244/20, la Ditta DI VINCENZO Nicola, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/51 del 18/03/1942;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot. n. 3360 del 13/05/2013;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;

- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. DI VINCENZO Nicola, nato a Lanciano (CH) il 18/03/1942 ed ivi residente in via Martiri VI ottobre n. 75/a, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "seminativo arborato" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 6.250 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 65-84-140;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, è pari ad euro € **36,17**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0339841/20 del 12/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).

- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0339841/20 del 12/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/202 DEL 27/11/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo e diritto non esclusivo della strada in ghiaia” – Tratturo Centurrelle Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) – TENAGLIA Angela.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 06/11/2020 prot. n. RA0330857/20, la Ditta TENAGLIA Angela, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Castel Frentano (CH) appartenente al Tratturo Centurrelle - Montesecco rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/131 del 20/06/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con note prot. n. 3265 del 02/12/1984 e prot. n. 2794 del 13/07/2000;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore della Sig.ra TENAGLIA Angela, nata a Castel Frentano (CH) il 24/08/1947 ed ivi residente in via Lentesco n. 8, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "seminativo e diritto non esclusivo della strada con ghiaia" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 4.920 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 200;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, è pari a € **174,26**
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0339841/20 del 12/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0339841/20 del 12/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/203 DEL 27/11/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo e diritto non esclusivo della strada di accesso in betonella” – Tratturo Centurrelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) – FERRANTE Mario.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 06/11/2020 prot. n. RA0330807/20, la Ditta FERRANTE Mario, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Castel Frentano (CH) appartenente al Tratturo Centurrelle - Montesecco rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/276 del 15/12/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot. n. 2793 del 13/07/2000;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. FERRANTE Mario, nato a Castel Frentano (CH) il 25/09/1942 ed ivi residente in via Pietragrossa n. 8, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "seminativo e diritto non esclusivo della strada di accesso con betonella" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 9.827 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 126-130-149-155-125;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, è pari a € **233,16**
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0339841/20 del 12/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o

- la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0339841/20 del 12/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/204 DEL 27/11/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) – DI NENNO Sebastiano.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 06/11/2020 prot. n. RA0330836/20, la Ditta DI NENNO Sebastiano, ha chiesto il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Castel Frentano (CH) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/132 del 20/06/2016 intestata a FONTEGELATO Antonia (deceduta);

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con note prot. n. 3265 del 02/12/1984 n. 4690 del 27/10/2020;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;

- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo e voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. DI NENNO Sebastiano, nato a Lanciano (CH) il 02/01/1936 ed ivi residente in via Torre Marino n. 129, il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "seminativo" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 4.920 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 219;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, è pari a € **32,01**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0339841/20 del 12/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle

condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0339841/20 del 12/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;

- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta – trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/205 DEL 27/11/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee e strada di accesso” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) – BOMBA Camillo.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 06/11/2020 prot. n. RA0330800/20, la Ditta BOMBA Camillo, ha chiesto il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DH31/524 del 19/10/2011 intestata a FANTINI Rita (rinunciataria);

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con note prot. n. 2508/4408 del 09/06/2006 e n. 4548 del 23/10/2020;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo e voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. BOMBA Camillo, nato a Lanciano (CH) il 09/08/1991 ed ivi residente in via Follani n. 321, il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2020 e fino al 31.10.2025;
 - per l'uso di "colture erbacee e strada di accesso" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 750 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 123-124;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0339841/20 del 12/11/2020, è pari a € **133,27**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0339841/20 del 12/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0339841/20 del 12/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/223 DEL 01/12/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Estendimento dell’impianto irriguo nel Comune di Cugnoli intervento (B)” – Tratturo L’Aquila Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta Consorzio di Bonifica Centro – COSTANZI Paolo.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est di Teramo – Ufficio Autorizzazioni, licenze, verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Penne (PE) - in data 22/10/2020 prot.n. RA0309049/20, la Ditta Consorzio di Bonifica Centro rappresentato da COSTANZI Paolo, ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Penne (PE), prot. n. RA0378081/20 del 25/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo, reso con note prot.n. 7806 del 27/11/2019 e n. 3049 del 05/06/2020;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza

amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Penne (PE), prot. n. RA0378081/20 del 25/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2020 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore della ditta Consorzio di Bonifica Centro rappresentato da COSTANZI Paolo nato a Prata D'Ansidonia (AQ) il 16/04/1963 ed ivi residente in Via Roma n. 10 la concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01/11/2020 e fino al 31/10/2025;
 - per l'uso di "Estendimento dell'impianto irriguo nel Comune di Cugnoli intervento (B)" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per una lunghezza di mt 320, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE), distinte al Foglio di mappa n. 9 particella n. 236 e al Foglio di mappa n. 11 particella n. 347;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Penne (PE), prot. n. RA0378081/20 del 25/11/2020, è pari a € **396,64**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0378081/20 del 25/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).

- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Penne (PE), prot. n. RA0378081/20 del 25/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/224 DEL 01/12/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Attività agricola colture erbacee” -Tratturo Centurrelle - Montesecco in Comune di Navelli (AQ) - Ditta ALTERIO Sabatino.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) in data 22/06/2020 prot. n. RA0188060/20 ed integrata in data 09/10/2020 prot. RA0295028/20, la Ditta ALTERIO Sabatino, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Navelli (AQ) appartenente al Tratturo Centurrelle – Montesecco già concessa con determinazione direttoriale DPD/175 del 01/12/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0349676/20 del 19/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03/12/1984;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di mesi 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0349676/20 del 19/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. ALTERIO Sabatino nato a Navelli (AQ) il 15/09/1942 ed ivi residente in Via Spiagge Grandi n. 68, il rinnovo della concessione precaria, con decorrenza dal 01/11/2019 e fino al 31/10/2024
 - per l'uso di "Attività agricola colture erbacee" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 8.000, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Navelli (AQ), distinte sulla planimetria generale delle concessioni al Foglio di mappa 13 particella n. 681/parte;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0349676/20 del 19/11/2020, è pari a € **75,48**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0349676/20 del 19/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).

- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e pagamenti di Sulmona n. RA0349676/20 del 19/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/225 DEL 01/12/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Strada brecciata, recinzione e piazzale in breccia” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH) – DI VIRGILIO Salvatore.
--

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 16/11/2020 prot. n. RA0342844/20, la Ditta DI VIRGILIO Salvatore, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DH41/800 del 30/06/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0345599/20 del 18/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot. n. 1551 del 06/03/2015;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;

- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0345599/20 del 18/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. DI VIRGILIO Salvatore nato a Torino di Sangro (CH) il 13/04/1950 ed ivi residente in C.da Ruzzo n. 8, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di "Strada brecciata, recinzione e piazzale in breccia" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 1.760 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 69;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0345599/20 del 18/11/2020, è pari a € **136,65**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0345599/20 del 18/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).

- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0345599/20 del 18/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/226 DEL 01/12/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Oliveto e strada di accesso in ghiaia” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH) – IEZZI Pietro.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 16/11/2020 prot. n. RA0342829/20, la Ditta IEZZI Pietro, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/325 del 19/06/2018;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0345599/20 del 18/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot. n. 14321 del 12/10/2017;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0345599/20 del 18/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. IEZZI Pietro nato a Torino di Sangro (CH) il 02/07/1971 ed ivi residente in C.da Ruzzo n.28, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di "Oliveto e strada di accesso in ghiaia" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 3.200 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 95;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0345599/20 del 18/11/2020, è pari a € **154,41**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0345599/20 del 18/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0345599/20 del 18/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE N. DPD021/227 DEL 01/12/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH) – TRIVILINI Bianca.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 16/11/2020 prot. n. RA0342821/20, la Ditta TRIVILINI Bianca, ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA0345599/20 del 18/11/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot. n. 16314-A del 20/11/2019;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0345599/20 del 18/11/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14.05.2020, di riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono state attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;


VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore della Sig.ra TRIVILINI Bianca nata a Torino di Sangro (CH) il 01/08/1958 ed ivi residente in C.da Ruzzo n. 8, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di "Seminativo" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 2.400 a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 57-58-59;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA0345599/20 del 18/11/2020, è pari a € **28,44**
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA0345599/20 del 18/11/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).

- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA0345599/20 del 18/11/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
Firmato Digitalmente



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it